



COMUNE DI VERRUVA SAVOIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA**

L'anno **duemiladieci** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale della quale sono membri i Signori:

VALESIO GIUSEPPE	SINDACO	P
BAZZANO ANDREA	CONSIGLIERE	P
MASOERO DAVIDE	CONSIGLIERE	P
GRAZIANO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
GALLESE MASSIMO	CONSIGLIERE	P
RIGALDO MANUELA	CONSIGLIERE	P
MONCHIETTI LIDIA	CONSIGLIERE	P
BOSSO GIOVANNI	CONSIGLIERE	A
MOSCOLONI PAOLA	CONSIGLIERE	P
VITTONI UGO	CONSIGLIERE	P
CASTELLI MAURO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
TORCHIO SILVANA	CONSIGLIERE	P
CAULA MASSIMO	CONSIGLIERE	P

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta l'assessore esterno, Sig. Giorgio BORROMETI

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALESIO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO –IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSETTA GAMBINO

Illustra l'argomento il Capogruppo di Maggioranza Paola Moscoloni ed espone in maniera sintetica lo schema di Regolamento proposto dalla Giunta Comunale ai sensi delle norme che disciplinano la materia. Riferisce, inoltre, che ai fini di una corretta ed efficace gestione della toponomastica e della numerazione civica, l'Amministrazione Comunale ha previsto l'istituzione di una Commissione consultiva e le sue competenze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 20 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

Visto e richiamato:

- Il R.D. 10/5/1923, n. 1158 "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali";
- Il D.P.R. 30/5/1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- Il documento ISTAT "Anagrafe della Popolazione Metodi e Norme" Serie B n. 29 edizione 1992;

Vista e richiamata:

- La Legge 23/6/1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";
- La Legge 24/12/1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Considerato che occorre regolamentare a livello locale i procedimenti relativi alla denominazione delle aree di circolazione, alla numerazione civica e l'attribuzione delle competenze ai diversi Uffici della struttura organizzativa;

Verificato che vi è una consistente difformità della numerazione civica presente sul territorio a quella riportata nello stradario anagrafico;

Ritenuto a tal fine procedere a verificare su tutti i fabbricati esistenti la presenza, correttezza e conformità della numerazione civica dei fabbricati stessi e provvedere anche ai necessari aggiornamenti;

Dato atto che il Regolamento prevede la formale istituzione della Commissione toponomastica;

Visto lo schema di Regolamento che disciplina in modo esaustivo le funzioni previste dalle leggi in materia;

Il Sindaco apre il dibattito;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Mauro Giuseppe Castelli, il quale riferisce che, pur condividendo il regolamento, è opportuno che nella Commissione vi sia un membro della Minoranza;

Il Sindaco ribadisce che la Commissione è composta da 4 membri, di cui almeno un esperto di urbanistica ed almeno un esperto di storia locale, di conseguenza vi sarà la designazione di altri due membri ed al momento della designazione sarà molto equo;

Il Capogruppo di Minoranza, Ugo Vittone, ritiene apprezzabile l'iniziativa, tuttavia sollecita l'Amministrazione a prevedere nella composizione della Commissione la rappresentanza del gruppo di Minoranza. Invita la Maggioranza a valutare la modifica dell'articolo inerente la composizione ed a prevedere del suo interno un membro della Minoranza;

Il Capogruppo della Maggioranza, Paola Moscoloni, riprende la parola e ribadisce che la ratio della norma è quella della funzionalità e che nella composizione verrà privilegiata la competenza tecnica;

Il Sindaco afferma che, nella designazione degli altri due membri, sarà molto equo, non ritiene opportuno apportare delle modifiche al Regolamento, in quanto questa Commissione è un organo tecnico e non una commissione consiliare;

Il Consigliere Ugo Vittone, a nome del Gruppo dichiara voto contrario e motiva la sua posizione di contrarietà per la mancata rappresentanza della Minoranza nella Commissione.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Vittone Ugo, Castelli Mauro Giuseppe, Caula Massimo, Torchio Silvana) su n. 12 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) di prendere atto della necessità che il Comune di Verrua Savoia si doti di un Regolamento che disciplini modi e metodi nella gestione della toponomastica e della numerazione civica;
- 2) Di approvare il Regolamento Comunale di Toponomastica e della numerazione civica, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 20 articoli.

Delibera di C.C. n. 14 del 30.03.2010

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to VALESIO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 16.04.2010

Verrua Savoia, 16.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 16.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Rosetta Gambino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Verrua Savoia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA
TOPONOMASTICA
E NUMERAZIONE
CIVICA

REGOLAMENTO

Art. 1 – Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali vigenti, la denominazione delle aree di circolazione e della numerazione civica nonché l'attribuzione delle relative funzioni alle strutture interne dell'Ente.

2. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere aperti al pubblico sono adottati dalla Giunta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Le norme applicabili sono:

- 1) R.D.L. 10/5/1923 n.1158, riguardante il mantenimento di nomi di vecchie strade o piazze comunali, convertito con Legge n. 473 del 17/4/1925;**
- 2) Legge n. 1188 del 23/6/1927 riguardante la Toponomastica stradale ed i monumenti.**
- 3) Circolare ministeriale 12/11/1980 n.313 "intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di locali interni alla scuola – monumenti e lapidi".**
- 4) Istruzioni ISTAT per l'ordinamento ecografico allegato alla legge anagrafica del 24/12/1954 ed al Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 30/5/1989, nonché l'eventuale successiva normativa in materia di denominazione di toponimi.**
- 5) Il codice della strada.**
- 6) Il Regolamento edilizio.**

Art. 2 – Area di circolazione

1. Sono definite "Aree di circolazione":

- a) Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura;**
- b) Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazzale, corte, giardino, pista ciclabile, largo o simili, comprese le strade private, purchè aperte al pubblico ai sensi della normativa vigente.**

2. Ogni "Area di circolazione" deve essere distinta da una propria denominazione.

3. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe in materiale resistente da porre:

- Per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;**
- Per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità di incroci con altre aree di circolazione;**
- Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.**

4. Nell'ambito delle procedure di definizione delle aree di circolazione deve essere evitata l'assegnazione di identica denominazione, anche se ubicate in due località diverse del territorio comunale.

Art. 3 – Stradario

1. Lo stradario è il documento che contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale.

2. Lo stradario contiene le seguenti informazioni minime:

- a) Specie dell'area di circolazione (via piazza, vicolo, ecc.)**
- b) Denominazione indicata per esteso**
- c) Numerazioni civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro**
- d) Sezioni di censimento: tutta l'area e, quindi, la numerazione civica**

relativa è assegnata ad un'unica sezione di censimento; i due lati sono assegnati a due diverse sezioni, i due lati sono assegnati a più sezioni

- e) Descrizione dell'andamento della via: inizio, fine, aree di circolazione attraversate.**
- f) Rappresentazione cartografica.**

Art. 4 – Elencazione

- 1. Ogni Area di circolazione sarà individuata attraverso l'attribuzione di un apposito elemento identificativo.**
- 2. La sua attribuzione avviene in maniera uniforme alla codifica già individuata dall'Ufficio Anagrafe nei programmi informatici utilizzati per la individuazione dei soggetti.**
- 3. Ogni aggiunta dovrà avvenire mediante l'attribuzione di una numerazione con una progressione numerica.**

Art. 5 – Caratteristiche delle targhe per la toponomastica stradale

- 1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada.**

Art. 6 – Organo consultivo dell'amministrazione comunale.

La Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione per la Toponomastica.

Art. 7 – Durata e composizione.

La Commissione per la toponomastica è costituita con deliberazione del Consiglio comunale e dura in carica per l'intero mandato dell'Amministrazione.

La Commissione comunale per la toponomastica è composta:

- 1) dal sindaco o suo delegato – Presidente;**
- 2) da quattro membri di cui almeno un esperto di storia locale ed almeno un esperto di urbanistica del territorio nominati dal Sindaco.**
- 3) dal funzionario o suo delegato, dell'ufficio anagrafe, senza diritto di voto, che fungerà da segretario della Commissione.**

Art. 8 – Competenze.

La commissione comunale per la toponomastica cittadina è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle seguenti materie:

- 1) razionalizzazione toponomastica esistente;**
- 2) denominazione di nuove strade o piazze e di altre aree di circolazione o di spazi aperti al pubblico;**
- 3) sostituzione di toponimi già esistenti;**
- 4) revisione ed aggiornamento della numerazione civica;**
- 5) intitolazione di edifici pubblici e monumenti (ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri) e apposizioni di lapidi in luoghi aperti al pubblico. Per l'intitolazione di edifici scolastici sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia.**

La Commissione può proporre alla Giunta comunale di richiedere l'autorizzazione prevista dalla Legge n.1188 del 23/6/1927, per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale dalla morte, prescritto dalla stessa legge.

Le proposte di denominazione, accompagnate da una relazione da cui risultino le più importanti notizie della persona o del fatto a cui si riferisce l'intitolazione, oltre che per iniziativa della stessa Commissione, possono essere presentate da Sindaco, Giunta o almeno due consiglieri comunali.

Art. 9 –Funzionamento.

Viene inoltre regolamentato che:

- 1) Le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto da recapitare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.**
- 2) L'adunanza sarà valida solo se saranno presenti la metà più uno dei componenti.**
- 3) Le proposte della commissione saranno valide quando avranno riportato il parere favorevole di metà più uno degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.**
- 4) Le denominazioni proposte, giudicate idonee, ma non attribuite, verranno iscritte in apposito Registro al fine di eventuali successive intitolazioni, non seguendo l'ordine cronologico.**

Pertanto la Commissione può decidere:

- 1) l'accoglimento e la traduzione in proposta alla Giunta di specifica intitolazione;**
- 2) l'inserimento nel Registro di cui al comma precedente;**
- 3) la reiezione, qualora non si determini la maggioranza prevista per l'approvazione.**

Le proposte saranno raccolte in appositi verbali, sintetici, contenenti il risultato della votazione e gli eventuali pareri espressi. Il segretario della Commissione dovrà curare la compilazione e la tenuta, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza. Nel predetti verbali dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti; i verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

In caso di necessità il Presidente potrà sentire ed invitare altri funzionari del Comune senza però che questi abbiano diritto al voto.

Gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti consequenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di onomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'ufficio Anagrafe.

Art. 10 - Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi.

Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente, verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione.

Delle indicazioni di cui al comma precedente si tiene conto anche in sede di revisione generale della toponomastica comunale.

Saranno apportate modifiche di denominazione ad aree di circolazione già esistenti solo nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o creino problemi di individuazione per i cittadini.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se compreso in frazioni diverse.

Art. 11– Istruzione procedimento e decisione.

La Commissione, istruita la pratica sulla base della documentazione presentata dal promotore ed accettata la proposta redige breve relazione alla Giunta comunale.

La Giunta comunale fa proprie le proposte presentate dalla Commissione e procede ad adottare le necessarie deliberazioni.

Art. 12 – Provvedimenti conseguenti la variazione di denominazione.

Nel caso di variazioni dei toponimi di aree di circolazione esistenti, l'ufficio/gli uffici, una volta esecutiva la relativa deliberazione della Giunta comunale, informa/no i cittadini ed eventualmente i titolari delle attività economiche interessate/i, ovvero altre PP.AA., dando loro tutti gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso.

Art. 13 – Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio anagrafe. Egli cura l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, compresa la convocazione, la segreteria, la richiesta di parere alla commissione per la toponomastica e l'invio degli atti alla giunta comunale, organo preposto all'adozione dell'atto.

E' responsabile del rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di toponomastica, dalla legge 7/8/1990 n.241 e dal presente regolamento.

In presenza di mutazioni di denominazioni, provvederà a rendere noto ai residenti nell'area di circolazione interessata l'avvenuto cambiamento ed a munire gli stessi di apposito documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento di toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettuato.

Art. 14 – Altri oneri.

Il Responsabile di procedimento comunicherà le eventuali variazioni:

- all'ufficio attività economiche, a sua volta responsabile di procedimento per quanto concerne l'informazione sulla mutazione di denominazione di area di circolazione di attività

economiche individuali, commerciali, artigianali ed industriali.

- all'Area Territorio per quanto concerne la gestione dello Stradario Comunale ed le eventuali modifiche catastali.

- per via telematica agli Enti collegati (sistema INA/SAIA, all'INPS per le pensioni, all'anagrafe tributaria) In relazione ai collegamenti informatici predisposti nel Comune di Verrua Savoia con altre PP.AA.;

- all'ufficio postale, alla locale stazione dei Carabinieri, alla Questura, alla Croce Rossa, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile;

- all'INPDAP, all'INAIL ed agli enti previdenziali erogatori di emolumenti economici per i cittadini interessati.

Art. 15 – Caratteristiche della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna

- 1. I numerici civici esterni devono essere indicate su targhe di materiale resistente.***
- 2. I numeri civici interni devono essere indicati in coerenza con il punto precedente.***
- 3. Le caratteristiche fisiche delle targhe sono stabilite dall'Amministrazione comunale, nel rispetto dei parametri disposti dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio.***

Art. 16 – Installazione e visibilità della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna

- 1. E' compito del soggetto richiedente installare le targhette della numerazione civica esterna ed interna con spese a suo totale ed esclusivo carico.***
- 2. Nel caso in cui le procedure di revisione della numerazione civica dipendano da procedure avviate d'ufficio dall'Amministrazione comunale, le spese relative all'acquisto delle targhette sono a carico dell'Amministrazione.***
- 3. Il numero civico deve essere collocato secondo le norme previste dal regolamento edilizio.***

Art. 17 – Attribuzione

- 1. La numerazione è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionale, commerciali e simili, uffici, ecc.)**
- 2. L'immissione è definita "Diretta" quando l'accesso all'unità ecografia semplice si apre sull'area di circolazione mentre è definita "Indiretta" quando si apre invece su cortili o corti.**
- 3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri in progressione numerica.**

Art 18 – Modalità di numerazioni

- 1. L'attribuzione della numerazione all'interno dei centri abitati avviene con il rispetto delle prescrizioni procedurali indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento.**

Art. 19 Finalità della numerazione civica

- 1. La numerazione interna ha lo scopo di individuare le unità ecografiche semplici quali abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, magazzini, a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.**
- 2. Non sono da considerare ai fini della numerazione interna alcune tipologie di edifici come scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.**
- 3. Si procede all'attribuzione e/o modifica della numerazione civica interna nei casi e con le modalità indicate dall'allegato "B" al presente Regolamento.**

Art. 20 – Rinvio

- 1. Nel presente Regolamento s'intendono comunque recepite le modificazione ed integrazione rese obbligatorie e da successive leggi nazionali o regionali in materia, che permettano l'immediata applicazione senza far luogo a delibere di adottamento.**

Allegato A – Modalità di numerazione esterna

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione

Si procede alla modifica della numerazione civica esterna in caso di:

- **Nuove edificazioni;**
- **Modifiche della consistenza immobiliare in conseguenza di accorpamenti o divisioni di unità immobiliari;**
- **Costruzione di nuova viabilità;**
- **Nuova attribuzione di topomastica.**
- **Revisione ed aggiornamento numerazione civica**

Prescrizioni procedurali per l'attribuzione della numerazione civica esterna nei centri abitati:

- **In aree di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.**
- **Nelle vie a sviluppo radiale, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.**
- **Per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.**
- **In aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi al piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra proveniente dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.**
- **Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva.**
- **Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze o simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi.**
- **Per le rientranze di tratti viari o per corti si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).**

Allegato B – Modalità di numerazione interna

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione interna

1. Prima di procedere all'esecuzione della numerazione interna è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione.
2. ***Questo controllo dovrà assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica. Nel caso che vi siano unità immobiliari prive di numerazione civica, questa dovrà essere opportunamente eseguita e registrata sia sulla banca dati che sulle mappe catastali e cartografie di supporto.***
3. ***A seguito del controllo di cui ai punti precedenti, relativamente alla numerazione civica, sarà necessario procedere all'aggiornamento della numerazione interna apportando conseguentemente gli opportuni aggiornamenti sia sulla banca dati che sulle mappe catastali e cartografie di supporto.***

Prescrizioni procedurali per l'attribuzione della numerazione civica interna nei centri abitati:

1. La numerazione interna di unità ecografiche semplici sarà costituita da numeri arabi, la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale.
2. ***La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda da atrii o corti deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.***
3. ***La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.***
4. ***nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.***
5. ***Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.***
6. ***Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e da un numero arabo.***
7. ***In caso di coabitazione, tutte le famiglie dovranno essere individuate con lo stesso numero interno.***

